

Pubblicato il 07/09/2026

N. 00328 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00733/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2026, proposto da W. & B. Poliambulatori Brescia Due S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Zambiasi, Paola Nerina Marniga, con domicilio fisico eletto presso lo studio Paola Nerina Marniga in Brescia, via XX Settembre n. 40;

contro

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di A.T.S. Brescia prot. n. 69040/26, notificato in data 14.7.2026, avente ad oggetto “*Diffida alla prestazione chirurgica di intervento di circoncisione in struttura sanitaria di poliambulatorio autorizzato. Revoca della sospensione con riattivazione effetti della diffida*”;
- della nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0030866 del 13.7.2026 allegata al provvedimento di A.T.S. prot. n. 69040/26;
- del provvedimento di A.T.S. Brescia prot. n. 64267/26, notificato in data 1.7.2026, avente ad oggetto “*Diffida alla prestazione chirurgica di intervento di circoncisione in struttura sanitaria di poliambulatorio autorizzato*”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso sia sprovvisto di apprezzabili profili di fondatezza, in quanto:

- il DPCM 12 gennaio 2017 (LEA), all’Allegato 4, ricomprende la “circoncisione terapeutica” tra le prestazioni contrassegnate con la lettera H, per le quali la disciplina regionale (D.G.R. XI/1046 del 17 dicembre 2018 e s.m.i.), prescrive l’erogazione

esclusivamente in “ambulatori protetti”, ossia in ambulatori situati presso strutture autorizzate al ricovero, sia in regime ordinario sia a ciclo diurno, con conseguente esclusione delle strutture ambulatoriali territoriali e degli studi professionali non rientranti nei setting previsti;

- non appare manifestamente irragionevole l'interpretazione seguita dall'Amministrazione resistente, secondo cui tale requisito deve ritenersi riferibile anche alla circoncisione rituale, non correlata a patologie pregresse ma praticata per finalità religiose, in quanto *“la distinzione tra circoncisione terapeutica e circoncisione rituale attiene infatti alle finalità e all'indicazione dell'atto, ma non incide sulla natura sanitaria e chirurgica della procedura, né sui profili di sicurezza, complessità tecnica, gestione del rischio e organizzazione assistenziale connessi alla sua esecuzione”*;

- dallo stesso Documento del Comitato di Bioetica del 1998 evocato dalla ricorrente e da alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. Cass. Pen. Cass Pen. sez. V, 17.4.2025 n. 23215) sembra che la circoncisione rituale, al pari di quella terapeutica e soprattutto quando eseguita su soggetti adulti, costituisca pur sempre un intervento chirurgico che, anche in assenza di finalità terapeutica e per quanto semplice, interferisce sull'integrità fisica della persona, comportando una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute;

Ritenuto, pertanto, che appare ragionevole la pretesa dell'Amministrazione che gli interventi di circoncisione rituale siano effettuati presso ambulatori protetti, e che conseguentemente appare legittima la decisione di precluderne l'esecuzione presso la struttura della ricorrente, pacificamente non qualificata come tale;

Considerato inoltre che:

- l'intervento in contestazione non è vietato in assoluto ma resta consentito in strutture dotate di adeguati presidi di sicurezza: non sembrano dunque ravvisabili illegittime

interferenze pubbliche nella libertà di culto, interesse comunque estraneo alla sfera giuridica della società ricorrente;

- l'esecuzione in passato dell'intervento da parte del poliambulatorio W&B e l'eventuale mancato rilievo in precedenza da parte dell'ATS di Brescia non può comportare un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevalente l'interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei pazienti cui è finalizzato il provvedimento e la sottesa disciplina di riferimento;

- l'affidamento non pare essere incolpevole, se si considera che nella struttura sono stati eseguiti, unitamente agli interventi di circoncisione rituale, anche quelli di circoncisione terapeutica, interrotti dalla struttura solo a seguito del controllo ispettivo del 25.6.2026 (cfr. dichiarazioni del direttore sanitario - doc. 8, p. 2 e doc. 9 ric.);

Considerato inoltre, con riguardo al *periculum in mora*:

- che l'assunto della ricorrente relativo al consistente numero di interventi di circoncisione rituale eseguiti presso l'ambulatorio (circa 1740 nel solo primo semestre del 2026) non trova corrispondenza nelle risultanze contabili depositate in giudizio, posto che le fatture prodotte attestano l'esecuzione di soli tre interventi di circoncisione pediatrica, per un importo complessivo di circa 800,00 euro: ciò esclude la prova di un danno rilevante, peraltro di natura esclusivamente patrimoniale e in ogni caso ristorabile per equivalente;

- che, quanto al lamentato pregiudizio per la collettività e per l'utenza, riferito all'eventualità di un ricorso a circoncisioni clandestine, difetta un legame giuridicamente rilevante tra la situazione dedotta e l'interesse legittimo della ricorrente;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra:

- che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
- che le spese della presente fase seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Francesca Siccardi, Referendario

Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Beatrice Rizzo

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

